

Prot. n. 11482-I/04

Rif. fascicolo n.

Vs. Rif. n.

Pont-Saint-Martin, 18 giugno 2009

**VIA FAX
URGENTE**

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Responsabile dell'istruttoria:

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "bassa valle"

Alla cortese attenzione dei **Sindaci**, dei **Segretari comunali**, degli **Addetti al front office** e dei **Responsabili degli uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

Monte Cervino

Evançon

Mont Rose

Walser – Alta Valle del Lys

al referente dell'**Organismo di Coordinamento dello Sportello Unico** presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per l'"alta valle"**

presso la Comunità montana Grand Combin

al dirigente del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

alla Regione autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento territorio e ambiente

Direzione ambiente

Alla cortese attenzione
dell'**arch. Fulvio Bovet**

all'ARPA Valle d'Aosta

Sezione Agenti Fisici

Alla cortese attenzione

del **dottor Giovanni Agnesod**

dell'**ing. Marco Cappio Borlino**

dei **tecnici dell'area Rumore ambientale**

all'Azienda USL Valle d'Aosta

Dipartimento di Prevenzione

Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione

Alla cortese attenzione

del **dottor Giovanni D'Alessandro**

all'Azienda USL Valle d'Aosta

Dipartimento di Prevenzione

Servizio igiene degli alimenti di origine animale

Alla cortese attenzione

del **dottor Carlo Bandirola**

LORO SEDI

OGGETTO: requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, modificazioni procedurali relative al procedimento di sostituzione dell'autovettura da adibire al servizio di autonoleggio o taxi, indicazioni in materia di valutazione previsionale di clima acustico e impatto acustico, chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle DIA sanitarie e anticipazioni in merito ai relativi diritti di istruttoria.

DIRETTIVA N. 12.

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con l'Organismo di coordinamento dello Sportello unico e degli incontri formativi svoltisi con gli addetti di front office nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 u.s., viene inviata per:

- A. dare indicazioni in merito ai requisiti professionali che il titolare di un'impresa individuale o il legale rappresentante o il delegato di una società devono possedere per poter esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- B. fornire indicazioni in merito alle modificazioni che sono state apportate al procedimento che occorre attivare per sostituire un'autovettura da adibire al servizio di autonoleggio o taxi;
- C. fornire indicazioni in merito all'obbligatorietà o meno della predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico;
- D. dare indicazioni in merito alle problematiche legate alla disciplina in materia di inquinamento acustico in relazione ai cambi di orario degli esercizi;
- E. chiarire alcuni aspetti in merito alle modalità di compilazione delle DIA sanitarie;
- F. informare dell'adozione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 15 maggio 2009, concernente il tariffario regionale delle prestazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'U.S.L. nell'ambito dei controlli sanitari ufficiali ai fini della sicurezza alimentare, in applicazione del Regolamento CE/882/2004.

A - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

In relazione alle indicazioni operative contenute nella comunicazione prot. n. 1623/T del 4 febbraio 2009 della Direzione alberghi, strutture ricettive extralberghiere e commercio dell'Assessorato regionale turismo, sport, commercio e trasporti, alla successiva richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Organismo di coordinamento con nota prot. n. 1305 del 9 marzo 2009 e, infine, a seguito del relativo riscontro della stessa Direzione prot. n. 5698/T del 20 aprile 2009 e, a seguito delle ulteriori analisi e riflessioni condotte, si è infine convenuto che, **a decorrere dalla data del 22 giugno 2009**, gli uffici di back office dello Sportello unico procedano all'accertamento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con le precisazioni di seguito illustrate.

Al fine di evitare possibili contenziosi è necessario garantire la massima aderenza al dettato normativo, in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13", è, pertanto, condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande il possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali, con le precisazioni appresso illustrate:

- a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, **(indipendentemente dalla data di conseguimento dell'attestazione dell'esito positivo della frequenza del corso o di conseguimento del titolo di studio, stante l'assenza di diverse esprese indicazioni vincolanti, in altro senso, nel dettato normativo)**;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni

nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS. In relazione a quanto disposto dal comma secondo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2006, **il soggetto in possesso del requisito può richiedere l'autorizzazione solo per l'esercizio della stessa tipologia di attività di quella già praticata (quindi, ad esempio, se questi ha svolto la propria attività in esercizio di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", può ottenere l'autorizzazione solo per l'esercizio della stessa tipologia b); allo stesso modo se il soggetto ha esercitato in attività di cui alla tipologia a) dell'articolo 5, comma 1, della stessa legge n. 287/1991, per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di bevande (tipologia b) deve frequentare i moduli di aggiornamento istituiti dalla Regione;**

- c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2006, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio", e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi. **Anche in questo caso e sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2006, può essere richiesta l'autorizzazione solo per l'esercizio della stessa tipologia di attività di quella esercitata; qualora non si sia esercitato, sia come titolare o legale rappresentante o socio che come dipendente qualificato, la sola iscrizione al REC non dà titolo al rilascio di alcuna autorizzazione, si precisa che la norma succitata non prevede espressamente, per il caso specifico, un periodo minimo di avvenuto esercizio dell'attività;**
- d) aver conseguito, nei cinque anni antecedenti al febbraio 2006, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991, utili all'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza essersi iscritto nel registro. **Occorre però dimostrare di aver esercitato, o come dipendente o come legale rappresentante o socio di un esercizio con delegato, e il rilascio dell'autorizzazione è limitato alla stessa tipologia di attività di quella esercitata.**

Alla luce delle considerazioni suesposte si è provveduto ad aggiornare la modulistica di riferimento che, sempre dalla data del 22 giugno 2009, sarà pertanto disponibile sul sito internet dello Sportello.

B – Sostituzione di un'autovettura da adibire al servizio di autonoleggiatore o taxi

A seguito delle difficoltà incontrate da alcuni noleggiatori e taxisti nello svolgere la propria attività, in Comuni di altre regioni con una documentazione di sostituzione del veicolo in cui non è riportato il numero della nuova targa, ancora dalla data del 22 giugno 2009, si attiverà la nuova procedura di seguito descritta.

Nel caso di sostituzione di un'autovettura da adibire al servizio di autonoleggio o taxi il titolare dovrà richiedere l'autorizzazione presentando la domanda sul modulo **MPU TAX 04** o sul modulo **MPU NCC 04**: si attiverà pertanto un procedimento semplificato ad istanza di parte per il quale è, pertanto, **prevista l'imposta di Bollo**.

La copia della richiesta, unitamente alla ricevuta rilasciata dal front office, dovrà essere presentata alla Motorizzazione per l'immatricolazione del nuovo veicolo (nel caso di immatricolazioni fuori dalla Valle d'Aosta il back office rilascia la comunicazione di nulla osta alla sostituzione).

Una volta avviata la procedura per l'immatricolazione del nuovo mezzo, copia della documentazione per la circolazione provvisoria dovrà essere consegnata allo Sportello unico per il rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione dell'autovettura; **sarà rilasciato un provvedimento conclusivo, a modifica ed integrazione del titolo abilitativo in essere, riportante il nuovo numero di targa, da poter esibire, insieme al titolo originario (licenza o autorizzazione).**

Si coglie l'occasione per informare che tutta la modulistica relativa al servizio di noleggio con conducente ed al servizio di taxi è stata modificata per esigenze di snellezza di compilazione dei modelli in forma cartacea,

sintetizzando in un solo modulo le informazioni precedentemente contenute nel modulo MPU e nei moduli NCC e TAX; restano immutate le modalità di caricamento dei dati sul sistema "Genuit".

C – Obbligatorietà o meno della predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2006

La legge regionale 26 marzo 2006, n. 9, detta le norme per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo; l'art 9, "valutazione di clima acustico", comma 2, della legge succitata, prevede che la valutazione di clima acustico debba essere presentata dai soggetti che intendono realizzare le opere o gli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), più precisamente:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

La valutazione del clima acustico si rende necessaria al momento della realizzazione di quelle opere di cui ai punti a), b), c) e d), caratterizzate dalla peculiarità di necessitare di una situazione di particolare mitigazione delle sorgenti sonore, il cui studio diventa elemento principale per la determinazione della collocazione delle stesse opere sul territorio, la stessa valutazione deve accompagnare necessariamente la documentazione da presentarsi per il rilascio del titolo edilizio delle opere.

La lettera e) si riferisce, invece agli insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2), dell'art. 8 della legge n. 447/1995, ovvero:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il disposto legislativo, al momento attuale, pare essere di non uniforme interpretazione da parte degli operatori, più precisamente, alla domanda se la realizzazione di un edificio residenziale, prossimo alle opere di cui sopra, renda necessaria la produzione della valutazione previsionale del clima acustico in sede di rilascio della concessione edilizia la risposta non è univoca in tutti i Comuni.

Pur riferendosi la norma a insediamenti *residenziali*, la risposta a tale quesito è rilevante anche per lo Sportello Unico degli Enti Locali, in quanto in quegli interventi edilizi misti (ad esempio una palazzina con al piano terreno un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o di vicinato ed ai piani alti appartamenti a destinazione residenziale), l'autorizzazione unica rilasciata dallo Sportello assorbe e sostituisce anche la concessione edilizia per le parti residenziali.

Dopo ampio e articolato confronto con l'ARPA e la competente Direzione regionale Ambiente, si è addivenuti alla conclusione che l'obbligo della presentazione della valutazione previsionale del clima acustico non si ponga in occasione della realizzazione di singoli edifici residenziali, per le considerazioni seguenti.

La valutazione del clima acustico deve accompagnare il momento pianificatorio di nuovi insediamenti residenziali: momento che si traduce nella predisposizione di un Piano urbanistico di dettaglio, alla cui formazione la valutazione del clima non può non presentare indispensabili strumenti di arricchimento. È importante notare come il legislatore nazionale utilizzi l'espressione *insediamento residenziale* (al plurale nel testo, lettera e), cui il legislatore regionale rimanda senza specificarla ulteriormente o diversamente e lo stesso legislatore regionale utilizzi la medesima espressione nel secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 9.

In tal senso può ritenersi che la previsione della relazione del clima acustico non debba accompagnare ogni puntuale intervento edilizio sul patrimonio residenziale: se la volontà del legislatore fosse stata quello di avere una relazione per ogni concessione edilizia avrebbe chiaramente parlato non di *insediamenti residenziali* ma di *patrimonio edilizio* esistente o di *nuovi edifici* espressioni che vengono utilizzate nel successivo articolo 10 recante “requisiti acustici passivi degli edifici”.

La lettura combinata dei due articoli 9 e 10 della legge regionale pare avvalorare questa tesi: la documentazione riferita ai requisiti acustici passivi è sempre da predisporre in caso di recupero di edifici esistenti e realizzazione di nuovi edifici, **la redazione della valutazione del clima acustico è invece necessaria solo nel caso di realizzazione di *insediamenti residenziali* e non di *edifici*, è necessaria pertanto in quegli interventi di più ampio respiro e di maggiore impatto sul territorio¹. La lettera e) non può che fare riferimento non a singoli interventi ma a insediamenti residenziali caratterizzati dalla necessità della predisposizione quantomeno di PUD (e pertanto di valutazione di impatto ambientale), che richiedono quindi un momento di pianificazione e governo del territorio cui la relazione di clima non può che dare un apporto essenziale, con la precisazione che, per le zone territoriali di tipo A, nelle quali, in caso di nuova edificazione, la previsione del PUD si riferisce anche alla realizzazione di un singolo edificio, è da ritenersi esclusa, anche in questo caso, l'obbligo della previsione della valutazione del clima acustico.**

In questo quadro, la previsione dei commi 4 e 5 che subordina il rilascio del titolo abilitativo alla predisposizione della relazione e l'approvazione dell'ARPA, va, quindi, riferita alle opere di cui alle lettere dalla a) alla d) del comma 3 dell'art. 8, della legge 447/1995.

Lo Sportello nel rilascio di autorizzazioni, che assorbano concessioni edilizie per edifici residenziali, non richiederà quindi la produzione della relazione di valutazione di clima acustico.

L'adozione di tale linea di condotta trova, infine, ulteriore conforto negli atti preparatori del nuovo testo regionale normativo in materia di inquinamento (Disegno di legge n. 33/XIII “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9”) che prevede, all'art. 11, che la relazione di valutazione previsionale del clima acustico venga predisposta per:

- a) la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo;
- b) la nuova edificazione **attuata mediante piano urbanistico di dettaglio (PUD), escluse le zone territoriali di tipo A**, prossime ad
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- c) la realizzazione di altre infrastrutture collocate in specifici ambiti individuati dal piano comunale di classificazione acustica.

¹ Anche il legislatore nazionale, del resto, nel disposto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* 6 giugno 2001, n. 380, utilizza le espressioni *intervento edilizio residenziale*, *nuovi edifici di edilizia residenziale* non utilizzando mai l'espressione *insediamenti residenziali* per interventi puntuali.

D – Precisazioni in merito alle procedure da adottare in merito di variazioni di orario di esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle disposizioni della legge regionale n. 9/2006 e a quanto anticipato nell’informativa n. 3

Sempre in materia acustica, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, dopo l’informativa n. 3, con la presente si ritorna sull’argomento, riprendendo e approfondendo le problematiche relative.

Si precisa innanzitutto che la variazione di orario, pur non configurandosi come potenziamento o modifica di una delle tipologie di opere elencate al comma 2 dell’art. 8 della legge 447/1995 (ovvero nella fattispecie di pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi), opere per le quali lo stesso articolo 8 e l’art. 8, comma 2, lett. a) della legge regionale 9/2006 impone la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, essa comunque può rappresentare, in taluni casi, una significativa modifica o potenziamento dal punto di vista dell’impatto acustico, dell’esercizio dell’attività, per cui in accordo con ARPA, si è convenuta e stabilita, per il caso in questione, l’applicazione di quanto stabilito alla successiva lettera b) dello stesso comma secondo dell’art. 8, della legge regionale 9/2006, in merito ai casi in cui il Comune ritenga necessaria la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico per il raggiungimento delle finalità della legge regionale.

Si è pertanto concordato quanto comunicato con l’informativa n. 3, che, onde ridurre allo stretto necessario le incombenze alle imprese e, nello stesso tempo, rispettare le disposizioni legislative, viene ulteriormente precisato e semplificato come segue:

A) **variazione di orario con chiusura entro le ore 22.00:** non è necessario presentare il mod. ACU-01 anche se l’esercizio non ha mai presentato alcuna documentazione in materia di acustica;

B) **variazione di orario con chiusura oltre le ore 22.00:** le procedure si differenziano in 2 casi:

B1) **anticipo della chiusura:** considerando che si tratta in ogni caso di una riduzione dell’eventuale disturbo da rumore, non è necessario presentare il mod. ACU- 01 (esempio anticipo della chiusura dalle ore 2.00 alle ore 24.00);

B2) **posticipo della chiusura:** indipendentemente dal precedente orario di chiusura (prima o dopo le 22.00), in caso di posticipo della chiusura in orario successivo alle 22.00 (sia dalle 21.00 alle 23.00, sia dalle 23.00 alle 24.00) è sempre necessaria la presentazione del mod. ACU-01 con allegata almeno la dichiarazione sostitutiva (o la valutazione di impatto se il tecnico competente ritiene che l’attività alteri il clima acustico dell’area).

E – Chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle DIA sanitarie.

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti ed a seguito di chiarimenti con le strutture del Dipartimento di Prevenzione dell’USL, si precisa quanto segue:

- nel caso di attività stagionali che nel 2008 hanno già provveduto a presentare la Dia sanitaria e che, per il 2009, non apportano significative modificazioni all’attività esercitata (ad esempio: modificazioni delle attrezzature, significativa variazione del periodo di apertura – da giugno a settembre invece che da luglio ad agosto – oppure, ovviamente, diverso soggetto che esercita l’attività), **non è necessario** presentare una nuova Dia. Tali attività sono, infatti, già state inserite nel registro informatico dell’U.S.L. e possono, quindi, essere potenzialmente oggetto di attività di controllo;
- nel caso di variazione dei soci/amministratori, di sostituzione del delegato o di modificazione dell’oggetto sociale di una società che ha già presentato una Dia sanitaria, **non è necessario comunicare** tali variazioni al Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L.; nei casi in cui, a seguito di attività di controllo, si manifestasse la necessità, per gli uffici del Dipartimento di Prevenzione, di avere informazioni di dettaglio sulla struttura societaria, gli uffici stessi inoltreranno una richiesta di visura camerale al back office.

F – Disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1343 del 15 maggio 2009.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1343 del 15 maggio 2009, ha approvato il tariffario regionale delle prestazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'U.S.L. nell'ambito dei controlli sanitari ufficiali ai fini della sicurezza alimentare, in applicazione del Regolamento CE/882/2004.

Anche in relazione alle problematiche emerse nel corso degli incontri formativi svoltisi con gli addetti di front office, nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 u.s., e in considerazione della necessità sorta di assumere ulteriori informazioni e chiarimenti di dettaglio in materia di competenze e modalità operative di riscossione e conseguentemente adeguare la modulistica di riferimento, si informa, che, **con successiva direttiva si provvederà a fornire le opportune istruzioni in merito.**

Nella prossima direttiva saranno precisati:

- **gli importi dovuti dagli operatori del settore alimentare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per le diverse fattispecie, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti e di notifiche relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente;**
- **la data dalla quale verrà richiesta, al momento della presentazione della D.I.A sanitaria, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria in argomento.**

Ringraziando per l'attenzione e per collaborazione che vorrete accordare e restando a disposizione per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per inviarVi i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER LA BASSA VALLE
(arch. Dario Gianotti)



Allegati: /